

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20di%20lettura%20legge%20di%20stabilita.pdf>

Legge di Stabilità 2016
(Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni

Roma, gennaio 2016

Misure in materia di reclutamento di personale

Turn over di personale (co. 228)

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Nel triennio 2016-2018 Regioni ed Enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Si tratta di una disposizione particolarmente critica per i Comuni, in quanto abbatte drasticamente le percentuali di turn-over ridefinite peraltro dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014.

Si sottolinea come tale limitazione del turn-over:

- *non riguardi il personale di qualifica dirigenziale, per il quale rimangono pertanto in vigore le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, fermi gli adempimenti di cui al comma 424 della legge n. 190/2014, relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario, e di cui ai commi 219 (indisponibilità posti vacanti) e 221 (ricognizione dotazioni dirigenziali) della legge in commento;*
- *non si applichi al personale assunto attraverso le*

procedure di mobilità disciplinate dall'art. 1, commi 421 e ss. della legge n. 190/2014, dalle Città metropolitane e dalle Province: anche in tal caso valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente;

- *non valga, solo per l'anno 2016, per gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, per i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quater del decreto legge n. 90/2014 è previsto un turn over pari al 100 per cento della spesa del personale cessato;*
- *non riguardi il personale dei Comuni istituiti a seguito di fusioni intervenute dall'anno 2011, e le Unioni di Comuni, per i quali il successivo comma 229 stabilisce che possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;*
- *non riguardi altresì i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali il comma 762 fa salva la disciplina di maggior favore stabilita dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che consente l'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;*
- *rimane ferma per tutti gli Enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibile delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto - legge n. 90/2014.*

Ripristino del regime ordinario di reclutamento del personale (co. 234)

234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel

L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ha previsto un sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, finalizzato a destinare le relative capacità assunzionali all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane.

corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Questa nuova previsione consente il superamento del blocco assunzionale nei Comuni situati nelle Regioni presso le quali si sia completato il processo di mobilità del personale. In particolare si stabilisce lo sblocco delle procedure di reclutamento che reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov».

Superamento del patto di stabilità interno e spese di personale (co. 762)

762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

Per il commento del comma 762 si rimanda al capitolo "Maggiori facoltà assunzionali per fusioni e Unioni e comuni minori"